

(N. 511)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 28 aprile 1954 (V. Stampato N. 42)*

d'iniziativa del Deputato CAPPUGI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 MAGGIO 1954

**Perequazione automatica dei trattamenti di quiescenza
dei dipendenti statali**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le variazioni dei trattamenti economici di attività di servizio dei dipendenti statali di ruolo, qualora riguardino la totalità dei dipendenti di uno stesso ruolo, debbono essere apportate esclusivamente mediante modifica degli stipendi o degli altri assegni pensionabili.

A parità di grado, di anzianità di grado e di anni complessivi di servizio, i trattamenti

di quiescenza dei dipendenti statali debbono essere dello stesso ammontare, indipendentemente dalla data di cessazione dal servizio attivo.

Le variazioni di detti trattamenti dovranno corrispondere, per misura e decorrenza, a quelle che deriveranno dai nuovi stipendi ed assegni pensionabili.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.